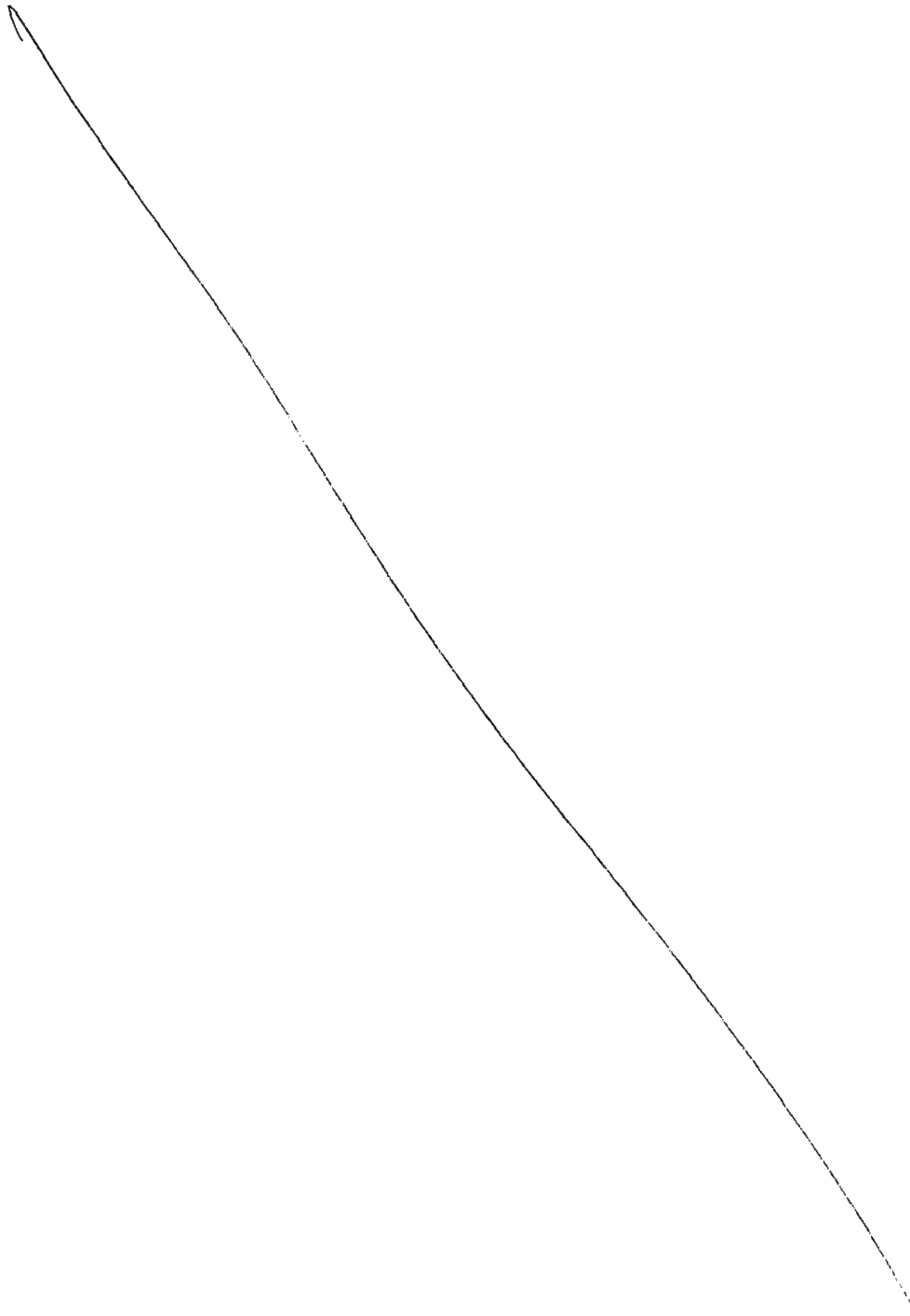


Data pubblicazione: 08/02/2021

- controrricorrente -

avverso la sentenza n. 210/2016 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/05/2016 r.g.n. 8/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO.



Matilde Lorito

RILEVATO CHE

Chiedeva il Tribunale di Massa ed esponeva di essere socio lavoratore della Cooperativa [redacted] a r.l. ; deduceva che con una serie di delibere la società aveva disposto la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore; nel rilevare la invalidità degli atti, conveniva in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 4.544,38 a titolo differenze retributive.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale respingeva il ricorso.

Detta pronunzia veniva riformata dalla Corte d'Appello di Genova che accoglieva integralmente il ricorso.

La Corte distrettuale perveniva a tale convincimento argomentando, in estrema sintesi, in ordine alla invalidità delle delibere inerenti al piano di crisi e con le quali era stata prevista la decurtazione delle retribuzioni dei soci; rimarcava che al fine di impedire abusi ai danni dei lavoratori in materia di retribuzione minima, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il piano di crisi doveva fondarsi su una effettiva difficoltà aziendale di natura temporanea, e palesare uno stretto nesso di causalità fra lo stato di crisi e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi pianificati.

Nello specifico il requisito mancante nella complessiva pianificazione dello stato di crisi aziendale era quello della temporaneità, posto che dopo due anni di proroga del piano, implicante una non trascurabile riduzione delle retribuzioni, nel giugno 2013 era stata di nuovo proposta una proroga del piano medesimo.

In tale prospettiva, l'atto deliberativo doveva considerarsi affetto da nullità radicale ai sensi dell'art.1418 c.c. per illiceità dell'oggetto.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società cooperativa sulla base di unico motivo.

Resiste la parte intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con unico articolato motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2377 e 2379 c.c., degli artt. 3 e 6 l. 142/2001" in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c. nonché "omessa e insufficiente

motivazione circa una eccezione decisiva per il giudizio" ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito laddove ha acclarato la nullità delle delibere assembleari scrutinate; si osserva al riguardo che i casi di nullità previsti dall'art.2379 c.c. sono tassativi e comprendono le ipotesi di impossibilità ed illiceità dell'oggetto della delibera, alle quali non può certamente assimilarsi l'indeterminatezza sotto il profilo temporale, dell'oggetto della delibera e la conseguente solo sopravvenuta illegittimità del piano di crisi aziendale ex art.6 l.142/2001.

La non conformità delle delibere in esame ai principi che governano la predisposizione del piano di crisi e ne determinano la legittimità - e cioè l'aderenza dello strumento ai requisiti posti dalla l.142/2001 - giustificerebbe la sanzione della annullabilità e non quella della nullità.

Nell'ottica descritta si rimarca la carenza di fondo del diritto azionato dal lavoratore, il quale ha ommesso di impugnare le delibere in questione entro il termine sancito dall'art.2379 c.c.

2. Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Non può sottacersi, ai fini di corretto iter motivazionale, che meritevole di condivisione è la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno scrutinato la conformità delle delibere inerenti al piano aziendale rispetto ai principi sanciti dall'art.6 l.142/2001, pervenendo ad un convincimento negativo, per la violazione del principio di naturale e necessaria temporaneità dello strumento previsto dalla menzionata disposizione.

Deve considerarsi che la L. n. 142 del 2001, art.3, comma 1, prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

Deve poi, rimarcarsi, che secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142 del 2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso di

crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. d)) e di prevedere altresì forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e)).

Al riguardo va, poi, richiamata anche la disposizione contenuta nell'art.6, comma 2, della Legge in esame la quale, nello stabilire il principio generale dell'inderogabilità *in pejus* del trattamento economico minimo di cui all'art.3 comma 1, prevede esplicitamente alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del "piano di crisi aziendale".

In tal senso la Corte di merito ha bene evidenziato che detto meccanismo normativo risulta disciplinato dall'art.6 comma 2, altresì rimarcando che il principio secondo cui la retribuzione in favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per le prestazioni erogate in favore della società, deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, ai sensi dell'art. 36 Cost., va coordinato anche alla funzione sociale della cooperazione, ispirata allo scopo di mutualità, dovendo procedersi ad un bilanciamento di interessi che involga anche la tutela dei diritti protetti dall'art.45 Cost. (cfr. Cass. 28/8/2004 n. 17250).

Così definito il *thema decidendum*, deve ritenersi che congruamente il giudice del gravame abbia anche richiamato i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, secondo cui in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art.6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art.3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso (cfr. Cass. 18/7/2018 n.19096, Cass. 28/8/2013 n. 19832).

Si condividono, dunque, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame laddove ha inquadrato nella categoria della invalidità, la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.

3. Ciò che non si condivide, sono invece le ricadute della carenza del requisito di temporaneità della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore, che la Corte di merito ha indirizzato^{nel} senso della nullità degli atti ritenuti viziati.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.).

Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.)^{la} regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto.

I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n.14799) comporta la mera annullabilità della delibera (*ex plurimis*, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n.6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/7/2007 n.16390, cui *adde* Cass. 11/7/2008 n.19235).

Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla legge n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore, del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente - involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 c.1 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione

privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità).

Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art.36 cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art.2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n.19235/2008, Cass. n.16390/2007).

E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art.2377 e del relativo regime di impugnazione.

Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello designata in dispositivo che, decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, provvederà a scrutinare la fattispecie alla luce dei principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 22 settembre 2020.

/